

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3573 del 24/07/2019
Oggetto	D.Lgs 152/06 - Parte terza. Autorizzazione al Sindaco pro-tempore del Comune di Fanano, gestore del SII, per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie e scolmatori di piena appartenenti all'agglomerato -AMO0723 Val di Fredda- già identificato dalla Provincia di Modena come -FAN 02 - Val di Fredda- con scarichi ubicati nel Comune di Fanano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3645 del 23/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.Lgs 152/06 - PARTE TERZA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI FANANO, GESTORE DEL SII, PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALLE RETI FOGNARIE E SCOLMATORI DI PIENA APPARTENENTI ALL'AGGLOMERATO "AMO0723 VAL DI FREDDA" GIÀ IDENTIFICATO DALLA PROVINCIA DI MODENA COME "FAN 02 - VAL DI FREDDA" CON SCARICHI UBICATI NEL COMUNE DI FANANO.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
- l'articolo 113 del D.Lgs 152/06 che al comma 1 prevede che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, disciplinano e attuano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione;
- l'articolo 124 del D.Lgs 152/06 che al comma 8 prevede tra l'altro che: "Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata";

Considerato che:

- in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99, è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna approvato dal Consiglio regionale con atto n° 40 del 21 dicembre 2005.

Richiamate inoltre:

- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- la D.G.R. 22 febbraio 2016, n° 201 che approva la direttiva costituita dagli “Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” e dal “Elenco degli agglomerati esistenti”, che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l’elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE.
- la D.G.R. 15 aprile 2019, n° 569 di “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.

Verificato che l’agglomerato di cui al presente atto, identificato come “AMO0723 Val di Fredda”, è compreso fra quelli considerati dalla DGR sopra richiamata.

Considerato che, come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Visto che con la DGR 2087/2015 la Regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato.

Preso atto che ad oggi, nell’ambito dell’agglomerato di cui al presente atto, sono attivi e regolarmente autorizzati, con la Determinazione n° 509 del 1 dicembre 2014 rilasciata al Sindaco pro-tempore del Comune di Fanano, gli scarichi identificati nei seguenti punti A), B) e C).

A) Rete fognaria per acque reflue urbane miste e nere:

- “8 – Val di Fredda“, ubicata nel Comune di Fanano, priva di sistemi di trattamento.

B) Rete fognaria per acque reflue urbane meteoriche di dilavamento:

non censite.

C) Scolmatori di piena:

non censiti.

Vista la domanda presentata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Fanano, con protocollo n° 9166/18 del 5 novembre 2018, acquisita agli atti della Provincia di Modena con protocollo n° 22745 del 5 novembre 2008, al fine di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall’agglomerato “FAN 02 Val di Fredda”, con scarichi ubicati all’interno del Comune.

Viste infine le relazioni annuali sulle pubbliche fognature dell’agglomerato ed in particolare quelle relative all’ultimo quadriennio.

Considerato che per la rappresentazione grafica della fognatura pubblica e la rappresentazione dell’ubicazione dei manufatti speciali in rete, è disponibile solo la versione data dalla Provincia di Modena all’epoca del rilascio dell’autorizzazione allo scarico precedente.

Considerato che da una verifica cartografica eseguita all’agglomerato così come si presenta attualmente non sono emerse le modifiche rispetto alla perimetrazione e alla rappresentazione data dalla Provincia di Modena all’epoca del rilascio dell’autorizzazione allo scarico precedente.

Considerato che il D.Lgs 152/06 e la DGR 201/16 prevedono termini e modalità di adeguamento degli scarichi delle fognature;

Considerato infine che la documentazione presente agli atti dei competenti uffici del SAC di ARPAE Modena consente l'espletamento della relativa istruttoria.

Ritenuto di provvedere al rilascio di nuova autorizzazione con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, comprensiva di tutti gli scarichi attualmente originati dall'agglomerato "AMO0723 Val di Fredda" e di revocare le autorizzazioni vigenti allo scarico dell'agglomerato precedentemente rilasciate al Sindaco pro-tempore del Comune di Fanano per l'agglomerato medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di revocare le autorizzazioni allo scarico già rilasciate al Sindaco pro-tempore del Comune di Fanano e richiamate in premessa al punto A).
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Fanano a scaricare le acque reflue urbane provenienti dai punti di scarico, elencati nelle tabelle A, B e C riportate in allegato 1 nella Sezione Informativa, compresi nell'agglomerato identificato come "AMO0723 Val di Fredda", rappresentati nella cartografia generale e di dettaglio riportata in allegato 2, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali riportate in allegato 1 nella sezione Prescrizioni.
3. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
4. Che le prescrizioni contenute nella Determinazione elencata in premessa al punto A) sono da considerarsi valide fino al rilascio del presente provvedimento.
5. Che il presente provvedimento ha validità 4 anni con scadenza al **20 luglio 2023**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
6. Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dai competenti uffici del SAC di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata. In tal caso, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs 152/06, gli scarichi potranno essere mantenuti in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino al rilascio di un nuovo provvedimento.

7. Di stabilire che qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare al numero, alla portata e alla qualità degli scarichi originati dall'agglomerato "AMO0723 Val di Fredda" dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di ARPAE Modena cui è demandato il rilascio di una nuova autorizzazione ovvero la modifica dell'autorizzazione esistente sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.
8. Che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
9. Di trasmettere copia conforme della presente autorizzazione alla parte interessata e di darne informazione al Servizio Territoriale distretto Area Sud di ARPAE Modena.
10. Di informare che:
 - a) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
 - b) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
 - c) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
11. Si richiama infine l'articolo 83, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n° 159 (c.d. "codice antimafia"), che stabilisce l'esenzione della richiesta della documentazione antimafia per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 83 (pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici e contraenti generali di cui all'articolo 176 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.

Allegato 1: Condizioni dell'autorizzazione allo scarico – Agglomerato "AMO0723 Val di Fredda".

Allegato 2: Cartografia generale e di dettaglio - Individuazione dei punti di scarico - Agglomerato "AMO0723 Val di Fredda".

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato 1

Condizioni dell'autorizzazione allo scarico - Agglomerato "AMO0723 Val di Fredda"

A - SEZIONE INFORMATIVA

La D.G.R. 22 febbraio 2016, N. 201 approva la direttiva costituita dagli "Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane" e dal "Elenco degli agglomerati esistenti", che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE

La D.G.R. 15 aprile 2019, n° 569 provvede al "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti.

Come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Si rimanda pertanto alle decisioni di Atersir tutto ciò che riguarda gli interventi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane e le tempistiche di realizzazione.

Come visto, la ubicazione, estensione e perimetrazione dell'agglomerato sono competenze dirette della Regione Emilia Romagna che con la DGR 201/16 ha approvato l'elenco e la consistenza degli agglomerati esistenti e con la DGR 569/19 ha provveduto alla revisione e aggiornamento dei dati.

Ai sensi della L.R. 13/2015 la Regione esercita, in materia di ambiente, le funzioni di indirizzo, di pianificazione e programmazione, oltre che funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi.

Con la DGR 2087/2015 la regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo Regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, per quanto concerne la perimetrazione e la rappresentazione grafica e la consistenza degli agglomerati, si rimanda al Sistema Informativo Regionale.

L'agglomerato "AMO0723 Val di Fredda", di seguito denominato brevemente "agglomerato", ha attualmente una consistenza stimata di circa 30 abitanti equivalenti.

Fa parte dell'agglomerato:

- la rete fognaria denominata "8 - Val di Fredda", che serve una zona di case sparse detta Val di Fredda per un totale di circa 30 abitanti equivalenti.

La rappresentazione cartografica dei punti di scarico dell'agglomerato è riportata in "Allegato 2 – Cartografia".

Nelle tabelle A, B e C riportate di seguito sono elencati i punti di scarico, suddivisi per tipologia, individuati all'interno dell'agglomerato. Ai fini della loro migliore identificazione i punti di scarico sono numerati e denominati come indicato nelle tabelle medesime.

Tabella A: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque reflue urbane

N°	Denominazione	Sistema di trattamento
8	Val di Fredda	Non presente

Tabella B: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Codice	Denominazione
Non censite	

Tabella C: Elenco punti di scarico - Scolmatori di piena

N°	Denominazione	Rete fognaria
Non censiti		

A1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

La rete fognaria per acque reflue urbane, denominata "8 - Val di Fredda", è di seguito indicata brevemente come "rete ARU".

Dalla documentazione presente agli atti si rileva che

1. La rete ARU serve circa 5 abitanti residenti e 25 abitanti equivalenti fluttuanti.
2. Alla rete ARU non risultano allacciati scarichi di acque reflue industriali.
3. Al terminale della rete ARU non è attualmente installato alcun sistema di trattamento dei reflui.

Gli interventi di adeguamento da realizzare nell'ambito dell'agglomerato di cui al presente atto, con la relativa tempistica sono attualmente in capo ad ATERSIR Bologna.

A2 - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell'agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

A3 - Scolmatori di piena

Nell'agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena inseriti in rete.

B - PRESCRIZIONI

B1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

- a) E' autorizzato lo scarico in acque superficiali della rete ARU, priva di sistemi di trattamento.
- b) Lo scarico della rete ARU deve avvenire nel Fosso della Fontana, del sottobacino "Torrente Leo" (codice regionale 012201000000A) conformemente ai limiti di accettabilità stabiliti nel punto seguente.
- c) Lo scarico della rete ARU deve essere mantenuto conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla classe di consistenza da 50 a 200 abitanti equivalenti.
- d) In accordo con Atersir di Bologna dovranno essere inseriti in un piano industriale di adeguamento da realizzarsi anche per step successivi, gli interventi necessari al risanamento degli agglomerati privi di sistemi di trattamento presenti nel territorio comunale.
- e) Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il registro nel quale sono descritte e datate le operazioni di manutenzione della rete ARU, in particolare le operazioni di manutenzione degli impianti di sollevamento e di spurgo dei manufatti scolmatori eventualmente presenti.
- f) Entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere trasmessa al SAC di ARPAE Modena ed al S.T. del distretto Area Sud di ARPAE Modena una sintetica relazione riferita all'anno precedente e riassuntiva:
 - dei risultati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati agli scarichi;
 - della frequenza delle operazioni di verifica e spurgo degli impianti di sollevamento e dei manufatti sfioratori eventualmente presenti nella rete ARU;
 - delle modifiche apportate al sistema fognario-depurativo dell'agglomerato (ampliamenti del bacino fognario, sistemazione impianto depurativo, ecc.) .

I rifiuti da dissabbiatore e da grigliatura e i fanghi non idonei qualitativamente ad ulteriore valorizzazione a scopo agronomico devono essere conferiti a ditta autorizzata.
- g) E' vietata l'immissione nelle reti ARU di qualsiasi rifiuto, comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento mobile.
- h) Eventuali interruzioni del funzionamento della rete fognaria dell'agglomerato o di parti di questa, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate al SAC di ARPAE Modena con anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento della rete fognaria dovranno essere immediatamente segnalate, anche a mezzo fax, al SAC di ARPAE Modena e al S.T. distretto Area Sud di ARPAE Modena.

B2 Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell'agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

B3 Scolmatori di piena

Nell'agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena.

Allegato 2

Cartografia generale e di dettaglio - Individuazione dei punti di scarico. Agglomerato "AMO723 Val di Fredda"

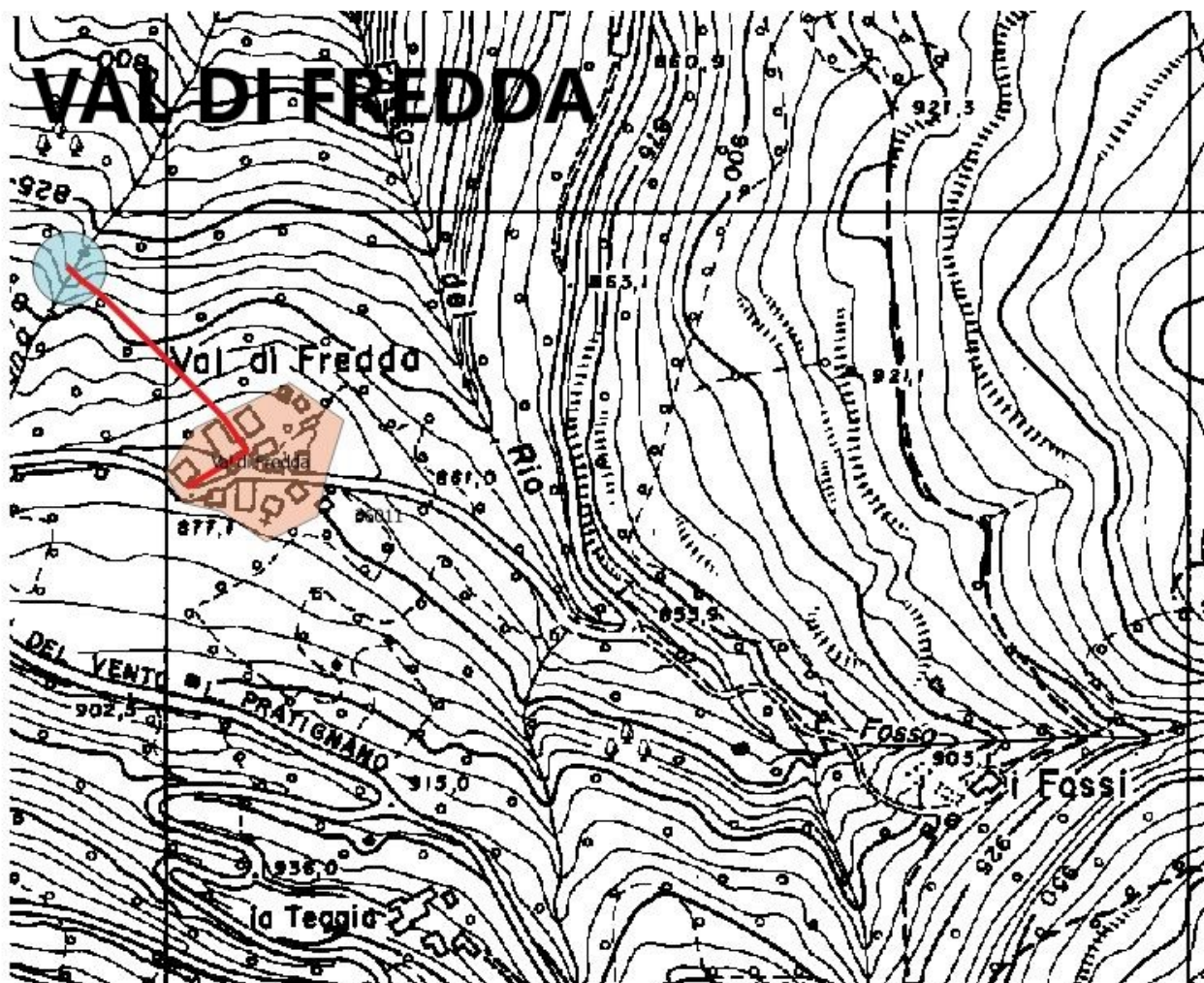
Elenco delle tavole:

PROGR.		TITOLO		SCALA
1		Val di Fredda		1:2000

Agglomerato in rosa

Fognatura pubblica in rosso

Scarico pallino celeste



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.